

Allegato parte integrante
Allegato B Capitolato d'Oneri Particolare

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO

Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto VALLE di presunti mc 59.300, così come meglio descritto nell'allegata scheda lotto.

Il prodotto utile a produrre biomassa ad uso energetico è stimato in circa 20% del volume complessivo.

- Lotto VALLE comunicazione di taglio forzoso n. 350 dd. 11.01.2019.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nella comunicazione di taglio forzoso e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. L'Amministrazione comunale, viste le difficoltà tecniche per la stima del volume, declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

Si invita pertanto a prendere visione dei luoghi anche mediante immagini o riprese video, o altri mezzi al fine di verificare il volume stimato dall'ente.

La vendita riguarda tutto il legname schiantato insistente sul lotto come da cartografia allegata, comprensivo pertanto anche di legname di latifoglie, per il quale verrà addebitato un importo predeterminato di 2,00 (due/00) euro/quintale.

Articolo 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nella comunicazione di taglio forzoso e della cartografia allegata al presente capitolato ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante in piedi o oltre i limiti dell'area assegnata.

Si evidenzia che il Comune di Grigno è stato individuato come ente che può **godere delle deroghe previste dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28.12.2018, tra cui la deroga all'art. 61 comma 2 della Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007, in materia di obbligo di affidamento a ditte iscritte alla CCIAA di Trento e munite di patentino forestale.** Ciò considerato, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell'ambito dei lavori forestali, **le ditte non iscritte alla CCIAA di Trento producono attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000.** Per la valutazione degli attestati e delle dichiarazioni, l'Amministrazione comunale si avvarrà della collaborazione della Camera di Commercio di Trento.

L'acquirente si impegna a comunicare i riferimenti della ditta esecutrice dei lavori di utilizzazione ed a produrne la documentazione qui sopra descritta prima della stipula del contratto.

Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendo l'accesso al solo personale autorizzato nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.

L'aggiudicatario e l'utilizzatore sono altresì obbligati a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.lgs. 81/2008 e ss.mm., nonché a rispettare nelle operazioni di esbosco ed accatastamento del legname le debite distanze di sicurezza dai cigli stradali.

L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: l'impresa aggiudicataria potrà utilizzare esclusivamente la viabilità forestale già esistente all'interno del lotto assegnato.

A tale proposito si evidenzia che per la viabilità insistente sul Comune di Eneo è fatto obbligo il rispetto delle direttive da questo impartite, in particolare in relazione agli orari di transito.

Il personale di vigilanza è autorizzato ad eseguire verifiche relative alle autorizzazioni dei mezzi in transito all'interno dei lotti, il mezzo sprovvisto di autorizzazione verrà sanzionato sulla base di quanto previsto legge provinciale 23.05.2007 n. 11 e pertanto si applicherà la sanzione inerente il comma 2 dell'art 100, pari a 112,00 euro.

Si evidenzia che, per tutto il periodo dalla consegna del lotto al collaudo, resta ad esclusivo carico dell'acquirente il ripristino del piano viabile nel caso di deterioramento dello stesso dovuto agli interventi di utilizzazione e trasporto.

Nei confronti della proprietà, l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione e del successivo trasporto.

Il legname - se necessario - può essere accatastato nelle seguenti località:
- lungo la viabilità forestale a servizio del lotto assegnato; per un periodo massimo pari alla durata dei lavori.

Le piante devono essere utilizzate fino al diametro di cm 18 in punta.

I residui di utilizzazione delle piante resinose impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro, sono compresi nel valore complessivo di aggiudicazione del legname e pertanto il volume a questi riferibile non andrà computato ai fini della fatturazione.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: il materiale di risulta (cascami) proveniente dall'allestimento dei tronchi non potrà essere accumulato nelle aree limitrofe alla viabilità forestale.

I cascami di lavorazione in tutta l'area del lotto, dovranno essere accumulati lungo andane, in modo ordinato tale da permettere le successive operazioni di

ricostituzione boschiva. L'altezza dell'andana non potrà essere superiore a 2 metri. Parte del materiale potrà essere utilizzato lungo le vie di esbosco, al fine di limitare danni al suolo dovuti al compattamento.

Si evidenzia che nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, si applicherà la sanzione dettata dal punto 9 comma 1 dell'art. 25 del capitolato d'oneri generale e che eventuali depositi di materiale legnoso e/o cascami di lavorazione in aree non permesse, rappresenta una violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti.

Il materiale da cippare può essere asportato o cippato previa autorizzazione del custode forestale.

Nel caso le cataste di cippato contengano parti utilizzabili come legname, verrà applicata una sanzione specifica: il materiale verrà addebitato alla ditta acquirente con il valore di aggiudicazione del legname, nella misura del doppio rispetto al volume stimato visivamente dal custode forestale.

I lavori di cippatura potranno avvenire esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00, eventuali ampliamenti della fascia oraria potranno essere concordati con l'Amministrazione comunale.

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le seguenti modalità e tempistiche:

I lavori potranno essere eseguiti durante tutto il corso dell'anno, fatto salvo che le operazioni dovranno essere interrotte qualora le piste da sci del centro Fondo Enego siano innevate (indicativamente dal 1° dicembre - o data successiva in presenza del rilevamento di 10 cm di neve - sino al 10 di aprile di ogni anno).

Le utilizzazioni dovranno altresì essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nella comunicazione di taglio forzoso e delle principali esigenze ambientali, faunistiche, turistiche e di mantenimento delle infrastrutture viarie.

Le piante cadute nei pascoli dovranno essere rimosse completamente, senza danneggiare il cotico erboso o rilasciando al suolo cascami.

In situazioni di elevata pendenza in prossimità di strade ed edifici, considerato che le piante prive di ancoraggio al suolo possono mettersi in movimento, si dovranno sezionare i tronchi lasciando una porzione vicino alla ceppaia di alcuni metri.

In tali fattispecie inoltre, in accordo con il custode forestale, si dovrà prevedere il taglio dei fusti lasciando almeno due metri di lunghezza dalla ceppaia.

Articolo 3

CONSEGNA DEL LOTTO- PENALITA'

La consegna del lotto oggetto di alienazione deve essere richiesta all'Amministrazione comunale di Grigno, direttamente dall'acquirente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

La consegna avverrà esclusivamente solamente in presenza della ditta esecutrice delle lavorazioni in possesso dei requisiti di leggi o in possesso dei requisiti stabiliti in deroga dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28.12.2018.

Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto devono essere eseguite ed ultimate entro 2 anni consecutivi a decorrere dalla data della consegna. A seguito di richiesta adeguatamente motivata, l'Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. I pezzi di legname con diametro superiore a 18 cm, caratterizzati da evidenti e gravi difetti potranno essere asportati come materiale da cippare, previa autorizzazione del personale di Custodia Forestale, nelle tempistiche indicate all'art. 5.

A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del capitolato d'oneri generale, si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato, si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà ugualmente addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni.

Si evidenzia che eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputate all'Amministrazione comunale.

Articolo 4 CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

- PEFC n. certificato: 18-21-02-84

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi sarà effettuata secondo la seguente modalità: calcolo del volume a misura piena, (senza sconti di volume) con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia e le ordinarie sovra - lunghezze.

La riduzione fissa forfettaria per la corteccia e le ordinarie sovra - lunghezze, avviene applicando uno sconto di volume pari al 10 %.

La scortecciatura in loco deve essere preventivamente autorizzata ed tal fine deve essere inviata comunicazione al custode forestale e/o all'Amministrazione comunale almeno nei 5 giorni precedenti alle operazioni. In tale caso, la riduzione fissa forfettaria riguarderà unicamente le ordinarie sovra - lunghezze, applicando uno sconto di volume pari al 3 %.

Il legname e la legna di faggio verranno pesate automaticamente presso la località Tombal di Enego. Il varco elettronico attraverso un sistema di

videosorveglianza registrerà automaticamente i mezzi in transito e il relativo carico trasportato.

Per quanto riguarda il legname, l'Amministrazione proprietaria eseguirà mensilmente una o più verifiche (in base alle condizioni meteorologiche) di alcuni carichi per definire un coefficiente per la conversione del peso del legname in metri cubi (esclusa la legna di faggio, per la quale non avverrà la conversione). Il coefficiente sarà applicato alle pesate del mese in corso. L'impresa acquirente dovrà eseguire il trasporto del legname esclusivamente con i mezzi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, comunicando in forma scritta, in caso di nuovo mezzo, con almeno 5 giorni di anticipo la tipologia di mezzo e la targa.

In caso di controversie o mancate pesature, l'Amministrazione comunale di Grigno, anche utilizzando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza posti lungo la viabilità, addebiterà un quantitativo di volume all'impresa a cui il mezzo è registrato, pari alla media rilevata dalle ultime 3 pesature effettuate al mezzo in oggetto (o, in caso di mezzo mai impiegato prima, un volume medio stimato in ragione della relativa capacità di carico) ed alle immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza, relative al carico trasportato. In caso di comprovata malafede da parte dell'acquirente, verrà addebitato il volume massimo maggiorato del 20% a titolo di sanzione.

I verbali di misurazione verranno redatti mensilmente, utilizzando la reportistica delle pesature del sistema automatizzato ed i dati relativi alla misurazione manuale di controllo.

L'asporto della legna di faggio e del cippato e la targa dei mezzi che lo effettueranno, dovrà essere comunicata in forma scritta al custode forestale e/o all'Amministrazione comunale con almeno 3 giorni di anticipo rispetto al trasporto.

Qualora le operazioni di asporto del legname dovessero iniziare prima della effettiva messa in funzione della pesa, oppure avvenire in periodi nei quali questa è indisponibile per problematiche tecniche o manutenzioni, la misurazione verrà effettuata dai custodi forestali secondo una stima volumetrica dei carichi trasportati. In tali casi, verrà effettuata una misurazione iniziale con cavalletto dendrometrico di almeno tre carichi, con calcolo della media volumetrica per singolo viaggio. I carichi misurati dovranno essere rappresentativi dell'intero lotto. Successivamente verranno previste periodiche verifiche di controllo a campione. Le operazioni di asporto del legname potranno avvenire solo previo accordo con il custode forestale ed il transito avverrà mediante varchi con la presenza di un operatore, a orari ben determinati.

Sono esclusi dalla misurazione:

- Il materiale utile per la produzione di cippato.

Il trasporto di materiale diverso dal legname dovrà essere eseguito con mezzi dedicati esclusivamente a tale scopo e solo previa comunicazione al custode forestale nelle tempistiche sopra descritte.

L'Amministrazione non risponde di corpi estranei presenti nel legno (filo spinato, schegge, ecc).

Articolo 6

PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità stabilite dal contratto di vendita. Il materiale non potrà essere asportato dal sito prima dell'avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nel contratto.

A garanzia dei pagamenti, l'acquirente è tenuto a versare idonea fideiussione dell'importo e nelle modalità individuate dalle disposizioni contrattuali.

Articolo 7

COLLAUDO

Il collaudo del lotto, verrà eseguito dal personale forestale comunale ed, in caso di controversie, verrà eseguito dal personale del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento.

A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione secondo quanto disciplinato dal presente capitolato d'oneri speciale, dal capitolato d'oneri generale e della normativa di riferimento, l'acquirente presenta una cauzione definitiva pari al 3% (treper cento) dell'importo presunto del lotto; la garanzia verrà svincolata solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente Capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale, del contratto e della comunicazione di taglio forzoso.

Si dà atto che la scheda del lotto allegata risulta essere parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'oneri.